

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO DI DOMICILIO UE-AELS (permesso "C" UE-AELS)

- 1) Il permesso di domicilio è valido in tutta la Svizzera.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro.
- 3) Lo straniero deve informare correttamente l'Autorità circa tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per il mantenimento o il rinnovo del termine di controllo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** all'Ufficio della migrazione (UM). La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità. La partenza per l'estero deve essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo all'UM.
- 5) Il permesso di domicilio perde la sua validità in seguito a revoca, con la notificazione della partenza o dopo un soggiorno ininterrotto all'estero di oltre 6 mesi.
- 6) Entro 6 mesi lo straniero ha la possibilità di chiedere un permesso di assenza all'estero sino a quattro anni, per fondati e giustificati motivi, a condizione che non abbia già notificato la partenza.
La relativa domanda deve essere presentata all'UM.
- 7) Il rinnovo del termine di controllo del permesso deve essere chiesto all'UM almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 8) I familiari di un cittadino UE/AELS possono essere ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare conformemente all'ALC indipendentemente dalla nazionalità.
- 9) Il permesso di domicilio può essere revocato se sono sorti motivi ai sensi dell'art. 63 LStr.
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.
- 11) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet www.ti.ch/migrazione.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006 e il 1°.06.2009, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri del 16.12.2005, la relativa Ordinanza OASA del 24.10.2007, possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.